

Rapporto di minoranza

numero

8466 R2

data

21 novembre 2024

competenza

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione ambiente, territorio ed energia sul messaggio 10 luglio 2024 concernente la richiesta di rinnovo del prelievo sulla produzione di energia elettrica (art. 8b cpv. 2 e 3 Len) da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) e modifica della Legge cantonale sull'energia

1. IL MESSAGGIO

Il fondo energie rinnovabili (FER), attivo dall'aprile 2014 grazie all'approvazione del messaggio n. 6773 del 10 dicembre 2013, è finanziato dal prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone e dal prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale.

Nel corso degli anni si è proceduto più volte al rinnovo dei prelievi per il finanziamento del FER. Conformemente all'art. 8b cpv. 2 e 3 della legge cantonale sull'energia (Len), la messa in vigore e la definizione dell'entità dei prelievi da destinare al FER deve essere rinnovata ogni 4 anni ed è di competenza del Gran Consiglio.

Secondo i disposti di cui all'art. 8b cpv. 2 e 3 Len, il finanziamento del FER è dato da

- un prelievo non inferiore a 0,6 cts/kWh sulle quote di produzione di AET,
- da un prelievo tra 0,2 e 0,5 cts/kWh sul consumo di elettricità e
- da un ulteriore supplemento del prelievo al consumo tra 0,9 cts/kWh a 1,1 cts/kWh.

Attualmente il FER è finanziato tramite un prelievo pari a 0,6 cts/kWh sulla produzione di AET, un prelievo pari a 0,2 cts/kWh sul consumo e un supplemento del prelievo al consumo da destinare al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico pari a 1 cts/kWh.

L'ultimo rinnovo del finanziamento è avvenuto con l'approvazione del disegno di decreto legislativo di cui al messaggio n. 7894 del 1° ottobre 2020, che garantisce il prelievo sulla produzione e sul consumo di energia elettrica da destinare al FER per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Di fatto, senza ulteriori decisioni formali da parte del Parlamento, i prelievi sono regolati dal "Decreto Legislativo concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili" del 4 maggio 2021 e decadranno al 31 dicembre 2024.

Il FER è e rimarrà determinante per la politica energetica e climatica cantonale e il suo mantenimento nel tempo è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PECC. I dati esposti in precedenza lo dimostrano: i contributi finanziari cantonali

Rapporto di minoranza n. 8466 R2 del 21 novembre 2024

motivano ulteriormente il cittadino a investire nella produzione di energia elettrica rinnovabile. Si tratta di una storia di successo.

Il FER ha contribuito infatti in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PEC - Piano d'azione 2013. In tal senso si segnala che il programma FER ha permesso, con i soli incentivi legati alla realizzazione degli impianti nel periodo 2014 - 2023, di ridurre complessivamente le emissioni di CO₂ di circa 68'500 tonnellate¹.

Dal 2014 ad oggi (stato 31.12.2023, importo a consuntivo) il FER ha elargito un quantitativo importante di incentivi, sia in forma di contributo unico o di RIC (Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica), sia a favore dei Comuni:

- 29.4 mio CHF a favore della realizzazione di impianti;
- 1.2 mio CHF a favore di progetti di ricerca e consulenza;
- 194 mio CHF a favore dei Comuni per attività in ambito energetico.

Questo sostegno finanziario ha contribuito in modo determinante all'installazione a livello cantonale di 12'479 impianti fotovoltaici (dato al 31.12.2023) per una potenza complessiva di 229.2 MW e una produzione annua stimata di 252 GWh², corrispondente a ca. il 7.9% del consumo di elettricità³. Nel solo 2023 sono stati installati 3'583 impianti fotovoltaici corrispondenti a una potenza di 71.2 MW.

1.1. Finanziamento di impianti e di progetti (8b cpv 2 Len)

I prelievi di cui all'art. 8b cpv. 2 Len sono impiegati per finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i progetti di ricerca e consulenza in ambito energetico.

A partire dal 1° gennaio 2022 i fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv.2 Len sono così suddivisi:

1. 40%: Contributi unici per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche (CU)
2. 50%: Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV)
3. 6%: Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000.- annui
4. 4%: Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.- annui

¹ Per il calcolo approssimato delle tonnellate risparmiate si tiene conto che il mix di elettricità dell'Unione europea considera l'emissione di 292 g di CO₂ per ogni kWh prodotto.

² L'energia prodotta dal fotovoltaico viene stimata moltiplicando le potenze installate per un calore teorico di 1'100 kWh/kW.

³ Il grado di copertura è riferito al consumo di elettricità dal 2022 pari a 3'202 GWh, in quanto il dato del 2023 non è ancora disponibile.

1.2. Finanziamento delle attività comunali

Il FER è importante anche per i Comuni in quanto prevede un sostegno finanziario per le loro attività in ambito energetico, con l'obiettivo di incentivarli a sviluppare una politica energetica a livello locale.

Grazie al supplemento di prelievo sul consumo pari a 1 cts/kWh, annualmente sono a disposizione ca. 20 milioni di franchi da destinare ai Comuni che, a loro volta, li possono impiegare secondo le modalità definite dall'art. 8c lett. g) Len. La ripartizione dell'importo ai Comuni è regolata da una specifica chiave di riparto definita all'art. 4 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER).

1.3. Situazione finanziaria del fondo FER

Il continuo aumento delle richieste sta cominciando ad erodere le riserve del fondo. Nel 2023, infatti, le entrate derivanti dai prelievi sui consumi e sulla produzione (ca. 4.3 mio CHF) sono state per la prima volta ampiamente inferiori alle uscite, determinate dai contributi elargiti e dai costi di gestione del fondo⁴, e si è dovuto far capo alle riserve del fondo per ca. 5.6 mio. Al 31.12.2023 le riserve del fondo ammontano a 28.2 mio CHF, di cui 4 mio CHF sono destinati a progetti Power-to-X⁵ e altri 9 mio CHF sono riservati per il pagamento delle RIC già approvate: per gli incentivi rimangono dunque a disposizione 15 milioni di franchi nelle riserve del fondo.

È presumibile che il numero di richieste rimarrà sui livelli del 2023 (le richieste registrate nei primi mesi del 2024 sono addirittura superiori a quelle del periodo corrispondente del 2023). Pertanto in futuro, tenuto conto anche del fatto che almeno nel 2024 non vi sarà l'entrata derivante dal prelievo sulla produzione a seguito dei risultati economici di AET per il 2023⁶, si dovranno sfruttare le riserve del fondo e a maggior ragione.

In totale, per realizzazioni di impianti, per progetti di ricerca o a favore dei Comuni per attività in ambito energetico, il fondo FER ha versato fr. 224'600'000.

L'ultimo rinnovo del finanziamento è avvenuto con l'approvazione del decreto legislativo cui al messaggio n.7894 del 1° ottobre 2020, che garantisce il prelievo sulla produzione e sul consumo a favore del FER per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

⁴ I costi di gestione del fondo nel 2023 costituiscono ca. il 3% delle uscite.

⁵ Cfr. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del fondo cantonale per le energie rinnovabili del 4 maggio 2021. Dei 5 mio CHF a disposizione, 975'173.- CHF sono stati impiegati per il pagamento sotto forma di contributo unico degli impianti in lista di attesa per la RIC conformemente al messaggio n. 7894 del 1° ottobre 2020.

⁶ Conformemente all'art. 8b, cpv. 2, lett a), il prelievo sulla produzione avviene unicamente se AET chiude i conti con un risultato ordinario positivo.

1.4. Le proposte del messaggio in sintesi

Prelievi

Nonostante in prospettiva si profili un esaurimento del fondo FER, per continuare a finanziarlo e richiamando le condizioni dell'art.8b della Legge cantonale sull'energia (Len) il Consiglio di Stato propone di mantenere i prelievi attuali, ossia:

- sulla produzione: prelievo di 0.6 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. a Len)
- sul consumo prelievo di 0.2 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. b Len)
- supplemento sul prelievo sul consumo: 1 cts/kWh (art. 8b cpv. 3 Len)

Revisione della legge energia per incentivare anche le infrastrutture di accumulo

Il messaggio n. 8466 propone inoltre una modifica puntuale della Len, volta ad estendere gli scopi del FER a favore di tecnologie di accumulo di energia. Queste tecnologie sono in rapida evoluzione e sono da considerare un elemento complementare fondamentale per lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili e per la svolta energetica.

Il messaggio propone di modificare la Len, adattando l'art. 8c lett. b e g, nel senso di estendere la possibilità di sussidiare i sistemi di accumulo dell'energia anche al di fuori dei Comuni e di generalizzare le tecnologie che possono essere prese in considerazione, non limitando l'applicazione alle batterie.

Inoltre, richiede di formalizzare in legge la delega di competenza al Consiglio di Stato per la gestione del Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica, che partirà il 1° gennaio 2025. Tale programma, totalmente finanziato dalla Confederazione, è inteso a fornire stimoli supplementari in settori nei quali l'attuale promozione dei Cantoni non fa sufficientemente presa, come ad esempio il risanamento energetico delle case plurifamiliari, e va a integrare il Programma edifici. Anche i costi del personale necessario per l'amministrazione del Programma d'impulso sono indennizzati dalla Confederazione, perciò l'onere a carico del Cantone è nullo.

2. LAVORO COMMISSIONALE

2.1. Considerazioni commissionali generali

La minoranza della commissione valuta molto positivamente la **storia di successo** ottenuta in Ticino grazie incentivi del fondo FER. Oltre ad aver permesso una notevole riduzione delle emissioni di CO2 dannose per il clima, la disponibilità finanziaria del fondo combinata con gli incentivi federali e la crisi energetica internazionale hanno notevolmente accelerato il processo di installazione di impianti fotovoltaici negli ultimi anni. **Il tasso di installazione medio di impianti fotovoltaici degli ultimi 2 anni è finalmente in linea con l'obiettivo del PECC (1500 GWh di corrente fotovoltaica nel 2050). Va quindi fatto tutto il possibile per mantenere una velocità di crociera analoga**, pena il fallimento degli obiettivi di produzione di corrente rinnovabile e la necessità di rimanere a lungo termine maggiormente dipendenti dalle importazioni, in particolare nei mesi invernali, questo anche considerando le imminenti riversioni idroelettriche. Per garantire un

approvvigionamento elettrico sicuro ed ecologico non possiamo quindi permetterci di diminuire la velocità di installazione di nuovi impianti.

Purtroppo l'effetto "psicologico" della marcata diminuzione della remunerazione della corrente fotovoltaica immessa in rete da parte di AET sta frenando nel 2024 massicciamente l'installazione di nuovi impianti. La **lettera** indirizzata recentemente da **Swissolar** ad AET con copia alla Commissione presenta un **quadro attuale molto preoccupante**: la grande maggioranza delle **aziende attive nel** campo della transizione energetica e in particolare dell'**installazione di impianti fotovoltaici sono ormai costrette a ridurre drasticamente il loro numero di collaboratori e collaboratrici** a causa della diminuzione delle delibere. Considerato che finalmente il livello di installazioni è in linea con gli obiettivi a lungo termine del PECC, sarebbe quindi molto negativo perdere queste capacità di installazione raggiunte dopo molti anni di sforzi. Un segnale di sostegno al fotovoltaico è quindi più che mai importante e questo messaggio sul FER può contribuire a dare un segnale politico chiaro verso la cittadinanza e le aziende. Evidentemente saranno necessarie anche delle misure complementari legate alla remunerazione della corrente rinnovabile immessa in rete che saranno discusse prossimamente dalla Commissione nel quadro dell'evasione di atti parlamentari su questo tema.

Nonostante il costo di installazione degli impianti abbia ormai raggiunto il suo minimo storico e considerato che anche con le remunerazioni in diminuzione l'installazione di un impianto fotovoltaico rimane redditizia sull'intera vita dell'impianto, rimane ancora importante il ruolo degli incentivi. Nei prossimi anni bisognerà infatti convincere sempre più proprietari e aziende che non sono necessariamente convinti o entusiasti di installare un impianto fotovoltaico. La maggior parte degli entusiasti lo ha già fatto. Avere ancora a disposizione un fondo FER con una dotazione finanziaria sufficiente sarà quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine del PECC. Inoltre non è infatti escluso che si debba ricalibrare il contributo unico per mantenere una velocità di crociera sufficiente e/o per favorire ulteriormente tipologie di installazione con orientamenti e inclinazioni più favorevoli alla produzione invernale.

La minoranza della commissione condivide pienamente la proposta di modifica legislativa contenuta nel messaggio che amplia lo spettro degli incentivi anche ai sistemi di accumulo di corrente. Si tratta di una misura fondamentale per valorizzare meglio la corrente fotovoltaica e permettere una gestione della rete elettrica sempre più intelligente ed efficiente. Questa ulteriore possibilità di richiesta di incentivi aumenterà però inevitabilmente la pressione finanziaria sul fondo aumentando il rischio di esaurimento dello stesso nei prossimi anni.

2.2. I quesiti posti dalla Commissione

La Commissione, esaminando il messaggio e i risultati del fondo FER negli scorsi anni, ha espresso le seguenti osservazioni e indirizzi d'approfondimento:

1. esaminare la possibilità di aumentare i prelievi, pur rimanendo nella forchetta già esistente
2. verificare quale margine di aumento esiste riguardo al prelievo sulla produzione, sul prelievo sul consumo e sul supplemento sul prelievo sul consumo, in merito ai quali il Gran Consiglio si pronuncia ogni 4 anni

Rapporto di minoranza n. 8466 R2 del 21 novembre 2024

3. valutare il tema della cessione dell'energia ad AET e riflettere in merito a una possibile modifica della Len in maniera di usufruire dell'energia in loco
4. esaminare l'opportunità di un cambiamento di indirizzo nella concessione degli incentivi, puntando ad incentivare non solo la produzione, ma anche lo stoccaggio dell'elettricità (batterie)

In considerazione delle discussioni precitate, è stato interpellato l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili con le seguenti domande o richieste di approfondimenti:

Domande 1 e 2

Nel corso degli anni il fondo ha accumulato una discreta riserva, che oggi ammonta a ca. 23 milioni di franchi. Da questa riserva occorre dedurre la stima delle uscite già vincolate per il futuro. Bisogna considerare che nel corso dei prossimi anni il fondo dovrà pagare l'energia immessa in rete da tutti gli impianti fotovoltaici che sono stati ammessi in passato alla RIC (Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica). Dal 1.1.2021 non è più possibile accedere alla RIC-TI, ma vi è la possibilità di ottenere un contributo una tantum.

La cifra per le uscite già vincolate per il futuro è stimabile in ca. 8 milioni. La riserva presente nel fondo oggi da dedicare a futuri incentivi è ca. 15 milioni.

Con gli attuali prelievi sulla produzione e sul consumo e ritenendo la riserva accumulata, il fondo sarebbe sufficiente per far fronte alle richieste per i prossimi 3-4 anni.

Se dovesse confermarsi il trend di richieste (vedi tabella 3 del messaggio n. 8466), la riserva non sarebbe sufficiente, come pure i prelievi.

La proposta del messaggio di mantenere invariati i prelievi è quindi stata dettata da una scelta politica, considerando il contesto generale e considerando la possibilità di richiedere una revisione dei prelievi, in funzione dell'evoluzione nei prossimi 2 anni, prima dello scadere del quadriennio.

I prelievi sulla produzione della centrale di Lünen risultano altalenanti (vedi tabella 1 del messaggio n. 8466). Pare che incrementare il prelievo sulla produzione potrebbe avere un effetto parziale o addirittura nullo sulle entrate del FER.

Va notato che secondo l'art. 8b cpv. 2a LEn il prelievo richiesto non può eccedere la quota massima del supplemento di rete stabilito dalla Legge federale sull'energia, che nel 2013 era di 1 cts/kWh, ma che a livello di Ordinanza federale era stato fissato a 45 cts.

Attualmente il massimo di legge è 2.3 cts/kWh. Ai tempi della formulazione dell'art 8b cpv. 2 LEn si era pensato a un massimo di 1 cts e non di 2.3 cts.

Per questo motivo, ritenuti i dubbi sull'efficacia di un aumento del prelievo di produzione, si potrebbe pensare di portarlo a **0.8 cts/kWh**.

Secondo il dipartimento, più efficace risulterebbe agire sul prelievo sul consumo, perché il fondo beneficia di entrate più o meno stabili di ca. 4 milioni annui grazie al prelievo di 0.2 cts/kWh (vedi tabella 1 del messaggio n. 8466, riga 2).

Se continuasse il trend di aumento delle richieste di incentivo, si potrebbe valutare di aumentare il prelievo a 0.3 cts/kWh, ciò che darebbe maggior respiro al fondo con ulteriori 2 milioni di franchi.

Facciamo notare che il Consiglio di Stato vuole prevedere la possibilità di aprire gli incentivi anche ai piccoli impianti di stoccaggio dell'energia (vedi il cap. 3.1 del messaggio). Secondo il Dipartimento del territorio, se si volessero considerare gli incentivi sulle piccole batterie domestiche, il calcolo porterebbe a un prelievo di **0.4 cts/kWh**.

Il Dipartimento ritiene che la Commissione FER dovrà chinarsi in modo approfondito per capire quali sistemi di accumulo sia opportuno incentivare. A questo proposito si rimanda al provvedimento P.4.3 del PECC "ampliamento degli scopi del FER e tecnologie di accumulo di energia elettrica".

Domanda 3

Rispondendo alla domanda se l'aumento dell'autoconsumo non possa mettere in pericolo l'alimentazione del fondo, il Dipartimento rimarca che ad oggi malgrado l'aumento degli impianti incentivati non si nota un trend a calare del consumo e quindi delle entrate (vedasi 2a riga della tabella a pag. 3 del messaggio n. 8466; cfr. anche il Bilancio energetico pubblicato sul sito Internet del Cantone).

Interpellato in merito alla cessione dell'esubero di elettricità ad AET, il Dipartimento fa notare che la vendita di elettricità ad AET è voluta come contropartita all'incentivo cantonale per supportare AET nel raggiungimento dell'obiettivo di cui si accenna nella Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET), la quale recita: "Sul totale dell'energia fornita, l'Azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali" (art. 2 cpv. 4 LAET).

Quindi l'energia va ceduta ad AET al netto dell'autoconsumo, che deve avvenire prima di immettere l'energia in rete. Un **RCP (raggruppamento ai fini del consumo proprio)** è dunque possibile solo prima dell'immissione in rete dell'elettricità. In questi casi il proprietario dovrebbe **rinunciare all'incentivo cantonale**.

Domanda 4

Rispondendo alla domanda se sia importante continuare a incentivare i pannelli solari o convenga puntare sulle batterie, il Dipartimento afferma che ad oggi **è ancora importante mantenere gli incentivi sui pannelli fotovoltaici**.

Si pensa che una riduzione dei contributi cantonali possa in questa fase frenare la positiva espansione del fotovoltaico (l'aumento esponenziale risulta in modo evidente dal grafico 1 del messaggio; va rilevato però che nella seconda metà del 2024 si è registrato un leggero calo). Come in precedenza scritto, occorre che la Commissione FER si esprima sul tema delle batterie.

Considerazioni specifiche della commissione

La minoranza della commissione ritiene fondamentale garantire sul lungo termine l'attuale tasso di installazione di impianti fotovoltaici combinandolo con l'inserimento sistematico di sistemi di accumulo giornaliero sia di quartiere che privati. Inoltre andranno incentivati sin da subito anche progetti più ampi di stoccaggio stagionale (Power2X).

Se il deficit operativo del FER osservato nel 2023 venisse proiettato nel futuro prossimo, esso porterà ad esaurire le riserve accumulate entro 5 anni imponendo quindi ad un certo momento il blocco delle possibilità di incentivo.

Considerato questo deficit, considerata l'importanza di mantenere l'attuale tasso di installazione e considerato che si apre la possibilità di incentivare anche l'accumulo, per la minoranza della commissione appare quindi necessario ampliare la dotazione finanziaria del fondo sfruttando le possibilità già offerte dalla Legge energia (art. 8b cpv. 2 lett. b Len, art. 8b cpv. 2 lett. a Len). L'aumento dei prelievi è valutato come una scelta fattibile e ragionevole anche dal Dipartimento, che però tramite il messaggio ha operato una scelta politica di continuità.

Per i motivi esposti la minoranza della commissione propone di aumentare il prelievo sui consumi da 0.2 a 0.3 cts/kWh e sulla produzione fossile di AET da 0.6 a 0.8 cts/kWh.

Il primo aumento porterebbe in media (ultimi dieci anni) degli introiti annuali aggiuntivi dell'ordine di 1.91 milioni, mentre il prelievo sulla produzione di elettricità da fonti fossili ha introiti più variabili in quanto dipende anche dall'andamento economico di AET: utilizzando la media degli ultimi 10 anni si otterrebbe un'entrata aggiuntiva dell'ordine di 0.83 milioni. Con queste modifiche il FER avrebbe quindi mediamente a disposizione 2.74 milioni annui in più, che corrisponde ca. al 50% del deficit di 5.6 milioni osservato nel 2023. Questa proposta va quindi valutata come un compromesso che non permette di colmare completamente il deficit osservato nell'ultimo anno, ma di garantire a medio termine la dotazione finanziaria del fondo. A lungo termine, in particolare dopo i primi effetti legati ai nuovi incentivi sull'accumulo, saranno probabilmente necessari degli ulteriori adeguamenti verso l'alto dei prelievi se si vorrà mantenere e consolidare la velocità di crociera attuale dell'installazione di impianti fotovoltaici e di nuovi sistemi di accumulo.

L'aumento dei prelievi sui consumi è ritenuto più che sopportabile per la cittadinanza e irrilevante rispetto alle oscillazioni del prezzo della corrente sul mercato e delle variazioni delle tariffe di distribuzione da un anno con l'altro. Un'economia domestica media spederebbe ca. 5 fr all'anno in più, una economia domestica che invece riscalda l'abitazione e l'acqua calda sanitaria esclusivamente con l'elettricità avrebbe un aumento dei costi compreso tra 10 e 20 fr. Questo costo aggiuntivo è però da mettere in relazione con i benefici futuri. Una maggiore produzione fotovoltaica e un migliore stoccaggio della stessa andrà a beneficio di tutti, proprietari e inquilini, grazie alle nuove possibilità di istituire delle comunità di autoconsumo (RCP reali o virtuali) previste dalla legge federale. I costi aggiuntivi dovuti all'aumento del prelievo verranno infatti ampiamente recuperati in termini di corrente meno costosa a disposizione in futuro. Un discorso analogo può essere fatto per le aziende che beneficeranno o hanno già beneficiato di corrente a costi vantaggiosi e possono accedere o hanno già fatto capo agli incentivi in caso di installazione di impianti fotovoltaici.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto la minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia

- accetta il rinnovo del sistema di prelievo a favore del finanziamento del Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER),
- chiede di adeguare il prelievo sui consumi (art. 8b cpv. 2 lett. *b* Len) portandolo a 0.3 cts/KWh,
- chiede di adeguare il prelievo sulla produzione di elettricità da fonti fossili (art. 8b cpv. 2 lett. *a* Len) portandolo a 0.8 cts/KWh,
- accetta congiuntamente la modifica della Legge sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len),
- accetta, in occasione di queste modifiche, la formalizzazione in legge della delega al Consiglio di Stato per l'esecuzione delle attività promozionali che la Confederazione delega ai Cantoni nell'ambito del capitolo 9 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne), in particolare il Programma d'impulso alle energie rinnovabili.

La minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia invita quindi il Gran Consiglio ad accettare il disegno di decreto legislativo concernente il rinnovo del prelievo sulla produzione e il consumo di energia elettrica a favore del finanziamento del FER annesso al presente rapporto e il disegno di modifica della Legge cantonale sull'energia (Len) annesso al messaggio governativo.

Per la minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia:

Matteo Buzzi, relatore

Berardi - Buri - Ermotti-Lepori -

Mobiglia - Zanini Barzaghi

Disegno di

Decreto legislativo

concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'articolo 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8466 del 10 luglio 2024,
visto il rapporto di minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia n. 8466 R2 del 21 novembre 2024

decreta:

Art. 1

Il prelievo sulla produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda elettrica ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone di cui all'articolo 8b capoverso 2 lettera a della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è fissato a **0,8** cts/kWh per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 2

Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'articolo 8b capoverso 2 lettera b LEn è fissato a **0,3** cts/kWh per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 3

¹Il supplemento di prelievo di cui all'articolo 8b capoverso 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.

²Il supplemento di prelievo di cui al capoverso 1 è in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 4

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli 1–3 sono versati nel fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER).

Art. 5

Il Consiglio di Stato presenta annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Art. 6

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

Rapporto di minoranza n. 8466 R2 del 21 novembre 2024

Disegno di
Legge
cantonale sull'energia
(LEn)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8466 del 10 luglio 2024,

decreta:

I

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 3704 del 7 novembre 1990,

Art. 7 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato è competente per l'esecuzione delle attività promozionali che la Confederazione delega ai Cantoni nell'ambito del capitolo 9 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

Art. 8b cpv. 1

¹È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

Art. 8c lett. b e g

b) la costruzione di impianti per la produzione e l'accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà pubblica o privata, con le modalità stabilite dal Consiglio di Stato in sede di regolamento;

(...)

g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di sistemi di accumulazione dell'energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.